



Autorità per l'energia elettrica il gas  
e il sistema idrico

Spett.le  
Comune di Labico  
Ufficio Acquedotto  
Via G. Matteotti, 8  
00030 Labico (RM)  
Inviata via e-mail:  
protocollo@comune.labico.legaimail.it

0022413-03/08/2016  
PROT. GENERALE / P

Milano, 3 agosto 2016

**Oggetto: segnalazione relativa alle tariffe applicate nel Comune di Labico relativamente alla fatturazione del servizio idrico agli utenti.**

Facciamo riferimento all'ulteriore segnalazione ricevuta da un Vostro utente secondo il quale la tariffazione approvata e fatturata all'utenza non sarebbe stata determinata da Codesto Comune in ottemperanza a quanto disposto dalla scrivente Autorità mediante deliberazione del 20 novembre 2014 n. 577/2014/R/Idr.

A tale proposito, con propria comunicazione prot. 4219 del 7 agosto 2015, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte di questi uffici, a seguito della segnalazione di un diverso utente, il Comune di Labico, ha tra l'altro:

- fatto presente che, con PEC in data 8 luglio 2015, aveva trasmesso all'Autorità dati e atti finalizzati all'aggiornamento delle relative tariffe per il servizio idrico;
- comunicato che erano state svolte le "analisi necessarie per l'eliminazione del minimo impegnato" producendo una proposta di nuova articolazione tariffaria e che era stata predisposta la Carta dei servizi;
- segnalato alcune criticità relative ai costi del servizio idrico e che tali criticità non avrebbero consentito un adeguamento tempestivo alle disposizioni di questa Autorità;
- comunicato che intendeva procedere alla restituzione degli importi dovuti, avviandola contestualmente alla regolarizzazione della situazione tariffaria ai sensi delle deliberazioni di questa Autorità.

Milano piazza Cavour 3  
tel (+39) 02 5510611  
fax (+39) 02 55961366

Roma via Terenzio 40  
tel (+39) 06 4979411  
fax (+39) 06 4979444

inf@autoritaenergia.it  
www.autoritaenergia.it



Con comunicazione protocollo 3479 del 31 marzo 2016, il Comune ha altresì:

- segnalato che in data 17 marzo 2014 il Consiglio comunale ha adottato un piano di riequilibrio finanziario di durata decennale ex articolo 243 bis e seguenti del TUEL e che tale piano è stato approvato dalla Corte dei Conti, Sezione Lazio, con deliberazione 195/2015/prsp;
- ritenuto che la delibera di Giunta n. 34 del 26 giugno 2015, inviata a questa Autorità fosse, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 310/2015/R/ldr, conforme a quanto richiesto per l'adeguamento al MTI e coerente con il piano di riequilibrio adottato.

A tale proposito si fa presente al Comune che:

- ad oggi, l'unico provvedimento tariffario adottato dall'Autorità relativamente al Comune di Labico è rappresentato dalla determinazione delle tariffe d'ufficio effettuata con delibera 577/2014/R/IDR, con la quale si è proceduto a porre il valore massimo del moltiplicatore  $\vartheta$  pari a 0,9, per ciascuna annualità del primo periodo regolatorio 2012-2015;
- l'Autorità, mediante la deliberazione 25 giugno 2015, 310/2015/R/ldr, ha disposto in ordine all'esclusione di alcuni Comuni esercenti i servizi idrici assoggettati a procedure di riequilibrio finanziario dall'aggiornamento tariffario - nelle more dell'acquisizione degli elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria - ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore  $\vartheta$  pari ad 1, per il primo periodo regolatorio 2012-2015. In tale elenco, al momento, non risulta presente il Comune di Labico;
- con riferimento ai casi di gestioni per le quali, avendo le medesime trasmesso i dati e gli atti richiesti in modo incompleto e tale da non consentirne l'utilizzo ai fini tariffari, l'Autorità ha provveduto a determinare d'ufficio le tariffe per il periodo 2012-2015 (ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario pari a 0,9), è stato in più occasioni chiarito che:
  - il gestore è tenuto ad utilizzare il medesimo valore del moltiplicatore tariffario pari a 0,9 in sede di definizione dei conguagli relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015;
  - ai sensi di quanto previsto al comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, per le richiamate gestioni, la tariffa calcolata sulla base delle disposizioni vigenti produce effetti a partire dal momento in cui sono resi disponibili, in forma completa, gli atti, i dati e le informazioni necessarie alla determinazione tariffaria medesima;
- i dati e gli atti trasmessi con PEC in data 8 luglio 2015 (prot. AEEGSI 21631) per il Comune di Labico sono risultati ancora incompleti e tali da non consentirne l'utilizzo ai fini tariffari;
- mediante la deliberazione 25 giugno 2015, 311/2015/R/ldr, l'Autorità ha disposto altresì l'avvio di una indagine conoscitiva sui Comuni esercenti i servizi idrici assoggettati a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale e che esamini i fattori che hanno contribuito al permanere delle gestioni in economia in capo ad enti locali che versino in condizione di squilibrio strutturale del bilancio, anche alla luce dei vincoli di finanza pubblica delle determinazioni tariffarie e i livelli delle prestazioni erogati all'utente, con



Autorità per l'energia elettrica il gas  
e il sistema idrico

particolare riferimento alla verifica della pertinenza dei costi coperti tramite le tariffe, in considerazione delle possibili criticità che i limiti di finanza pubblica, previsti a normativa vigente, possono determinare rispetto alla necessità di ottemperare alle disposizioni del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164.

Alla luce di quanto sopra – e considerato che alla data del 31 dicembre 2015, per codesta gestione non sono stati trasmessi in forma completa gli atti e la documentazione richiesta dalla disciplina tariffaria *pro tempore* vigente - il Comune di Labico, nell'ambito della predisposizione tariffaria per il quadriennio 2016-2019, è tenuto ad utilizzare il valore del moltiplicatore tariffario pari a 0,9 in sede di definizione dei conguagli relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015.

Inoltre, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR, il Comune di Labico può procedere al menzionato aggiornamento tariffario, a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo le modalità previste dal comma 9.1 della medesima deliberazione, in particolare applicando:

- a seguito della predisposizione da parte del soggetto competente, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe dal medesimo predisposte volte, tra l'altro, ad assicurare la copertura dei costi della gestione in coerenza con il disposto dell'art. 243-bis, comma 8, lett. c), del d.lgs. 287/00;
- a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe applicate nel 2015 (nel rispetto della determinazione tariffaria d'ufficio disposta per il primo periodo regolatorio) moltiplicate, con riferimento all'anno 2016, per il valore  $\vartheta^{2016}$  approvato dall'Autorità.

Si richiede, infine, al Comune di fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della presente:

- 1) copia completa di una fattura relativa ad un'utenza domestica emessa nel secondo semestre del 2015 e di una emessa nell'anno 2016, conforme alla deliberazione 586/2012/R/Idr, da cui risulti:
  - evidenza dell'eliminazione del minimo impegnato;
  - evidenza dei valori unitari dei corrispettivi applicati e dei consumi fatturati;
- 2) copia delle risposte fornite all'allegato reclamo dell'utente (Allegato 1).

Cordiali saluti.

Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati  
Il Direttore  
Roberto Malaman  
rm/kg

Allegati: c.s.